

REGOLAMENTO (CE) N. 2216/2003 DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 2003

che determina la quantità disponibile per il periodo dal 1° gennaio al 30 aprile 2004 per taluni prodotti nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari nell'ambito di contingenti aperti dalla Comunità in base al solo titolo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1787/2002 della Commissione ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 2535/2001 della Commissione, del 14 dicembre 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di latte e prodotti lattiero-caseari e l'apertura di contingenti tariffari ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2012/2003 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

Al momento dell'assegnazione dei titoli di importazione per il secondo semestre 2003 per taluni contingenti di cui al regolamento (CE) n. 2535/2001, le domande di titoli vertevano su quantità inferiori a quelle disponibili per i prodotti interessati. Occorre, pertanto, determinare per ogni contingente interessato la quantità disponibile per il periodo compreso fra il 1° gennaio e il 30 aprile 2004, prendendo in considerazione le quantità

non assegnate conformemente al regolamento (CE) n. 1345/2003 della Commissione ⁽⁵⁾, che stabilisce in quale misura possano essere accettate le domande di titoli di importazione presentate nel mese di luglio 2003 per determinati prodotti lattiero-caseari nell'ambito di taluni contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 2535/2001,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le quantità disponibili per il periodo compreso fra il 1° gennaio e il 30 aprile 2004 per il secondo semestre dell'anno d'importazione di taluni contingenti di cui al regolamento (CE) n. 2535/2001 sono indicate in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 dicembre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2003.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

⁽²⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 121.

⁽³⁾ GU L 341 del 22.12.2001, pag. 29.

⁽⁴⁾ GU L 297 del 15.11.2003, pag. 19.

⁽⁵⁾ GU L 189 del 29.7.2003, pag. 32.